



**COMUNI DI
FARRA D'ISONZO – GRADISCA D'ISONZO – ROMANS D'ISONZO - VILLESSE**

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA
DI FARRA D'ISONZO E ROMANS D'ISONZO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 del 24 settembre 2003

Premesso che tra i Comuni di Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo, Farra d'Isonzo e Villesse è stata stipulata una convenzione per la gestione coordinata in forma associata dei Nidi d'infanzia di Farra d'Isonzo e Romans d'Isonzo ed in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 18 agosto 2005 n. 20 avente per oggetto: "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e del Regolamento di esecuzione della stessa, i Comune di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo e Villesse adottano il Regolamento degli Asili nido.

ART. 1 – FINALITÀ E FUNZIONI.

01. I Nidi d'infanzia sono un servizio diurno in un ambiente appropriato e protetto, dove ogni bambino deve potersi liberamente sviluppare ed esprimere, contando su interventi educativi che gli consentano, senza inibirlo, di orientare le proprie energie verso comportamenti nei quali egli riesca a stabilire proficue relazioni e a manifestare in modo costruttivo la propria iniziativa ed inventiva.
02. I servizi perseguono questo fine, offrendo ai bambini uguali possibilità di sviluppo e di mezzi espressivi e contribuendo a superare i dislivelli dovuti a differenze di stimolazioni ambientali e culturali.
03. Operano in stretta collaborazione con la famiglia e non in alternativa ad essa, integrandosi con altri servizi culturali e socio-educativi rivolti alla prima infanzia, ed in particolare con la scuola materna.
04. Per una gestione partecipata dei servizi è richiesta la presenza delle famiglie in ogni occasione di programmazione e di verifica.
05. Ambientamento: particolare importanza è data alla presenza delle famiglie nella fase dell'ambientamento del bambino ai Nidi d'infanzia e del reinserimento dopo la pausa estiva,

assicurando le condizioni ottimali per un inserimento graduale che tenga conto delle esigenze di reciproco adattamento.

06. È previsto un colloquio con i genitori prima dell'inserimento e successivamente due volte all'anno per i nuovi inseriti e tre volte per i bambini già frequentanti l'anno precedente per dare la possibilità di conoscere, discutere e acquisire fiducia nei metodi del personale educativo e nel servizio in generale.
07. Sono previsti altri momenti di incontro collettivo con le famiglie durante l'anno scolastico (presentazione e progettazione educativa e verifica finale).

ART. 2 – UTENZA

01. I Nidi d'infanzia sono aperti a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni. I bambini frequentanti che compiono il terzo anno di età durante l'attività del nido possono usufruire del servizio fino alla chiusura dell'anno in corso.
02. Nessuna minorazione psicofisica potrà costituire motivo di esclusione dai Nidi d'infanzia. In presenza di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale il rapporto educatore-bambino viene diminuito oppure viene previsto personale educativo aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

ART. 3 – AREA DI UTENZA

01. I Nidi d'infanzia sono chiamati a soddisfare prioritariamente le esigenze delle famiglie residenti nei Comuni di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo e Villesse con possibilità di ammissione dei bambini provenienti dagli altri Comuni, fino a copertura dei posti. La Giunta Comunale dell'Ente Gestore stabilisce di anno in anno tariffe differenziate per i non residenti.
02. I non residenti potranno accedere al servizio pagando la tariffa differenziata con oneri economici a proprio totale carico o, in caso di compartecipazione economica del comune di residenza, attraverso apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune di residenza.

ART. 4 – RICETTIVITA' E STRUTTURA

01. Il Nido d'infanzia di Farra d'Isonzo può accogliere fino a 21 bambini medi grandi, mentre il Nido d'infanzia di Romans d'Isonzo può accogliere fino a 24 bambini lattanti e medi grandi e si articolano in due sezioni in relazione all'età dei bambini iscritti che sono così distinte:

- sezione lattanti (3-12 mesi orientativamente)
- sezione medi/grandi (12 - 36 mesi orientativamente).

La ricettività delle strutture potrà variare temporaneamente per motivi organizzativi e/o strutturali.

Il bambino iscritto nella sezione lattanti vi permarrà fino alla fine dell'anno scolastico, fatta salva l'eventuale disponibilità di posti nella sezione medi/grandi.

02. Gli spazi interni sono strutturati per rispondere ai bisogni delle diverse età dei bambini e per rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.
03. Gli spazi, le strutture all'interno ed all'esterno e l'arredamento, prima di rispondere a requisiti estetici e funzionali, salvaguardando la sicurezza dei bambini e del personale.
04. È assicurata un'area esterna, dotata di alberatura e di attrezzature sufficienti per la permanenza ed i giochi dei bambini adeguatamente recintata e sicura.

ART. 5 – AMMISSIONI E GRADUATORIA
--

01. La domanda di ammissione, redatta su modulo apposito disponibile sul sito www.nidi-intercomunalitaly.it, consiste in un'autocertificazione da sottoscrivere dai richiedenti.
02. Costituisce requisito di accesso al servizio dei Nidi d'Infanzia comunali l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.
03. La domanda può essere presentata anche nel caso in cui il bambino non sia ancora nato purché sia corredata da una attestazione di gravidanza dalla quale risulti la data presumibile del parto.
04. Le domande di ammissione devono essere presentate indicativamente nel mese di gennaio con le modalità indicate sul sito www.nidi-intercomunalitaly.it
05. La graduatoria verrà formulata nel mese di febbraio o marzo.
06. Nel formulare la graduatoria, in riferimento ai posti riservati di cui all'art. 8.1 della "Convenzione per la gestione coordinata dei Nidi d'Infanzia in associazione tra i Comuni di Gradisca, Farra, Romans e Villesse" verrà data priorità in maniera equi ordinata a:
 - a) Bambini in continuità dall'anno educativo precedente;
 - b) Bambini diversamente abili;
 - c) Presenza nel nucleo familiare anagrafico del bambino di persona con disabilità certificata ai sensi della L. n.104/1992 o con invalidità certificata superiore al 60% (per l'attribuzione del punteggio si considera anche la malattia cronica che impedisca o diminuisca sensibilmente, ad uno o ad entrambi i genitori, la capacità di accudire i figli, purché ciò sia espressamente certificato da un medico dipendente o convenzionato con il SSN o Reg);

- d) Bambini con situazioni di rischio, con esistenza di problemi di ordine sanitario, economico, psicologico e sociale nel minore e/o nella famiglia documentata da relazione comprovante del competente Servizio Sociale;

Successivamente verranno considerati i criteri con i relativi punteggi di seguito indicati:

- e) Bambini che abbiano già frequentato con successiva interruzione dovuta a carenza di posti disponibili oppure per fondati e documentati gravi motivi (es. perdita del lavoro, motivi di salute ecc.) (punti 10);
- f) Bambini in nucleo familiare mono genitoriale in cui il genitore lavora (punti 9);
- g) Per ogni genitore che lavora a tempo pieno (punti 4);
- h) Per ogni genitore che lavora a tempo parziale (punti-3);
- i) Per ciascun figlio minore compreso il richiedente iscritto al nido (punti 4);
- j) A parità di punteggio verrà data la precedenza al valore ISEE aggiornato più basso, in subordine viene data la precedenza al bambino di età maggiore. In caso di medesima età si procede con estrazione a sorte.

07. La graduatoria verrà approvata dal Comune di Gradisca d'Isonzo Ente gestore del servizio previo parere del Comitato di Coordinamento dei nidi intercomunali.
08. La conferma di inserimento al nido verrà comunicata alle famiglie contestualmente alla richiesta del versamento di una cauzione che verrà restituita al termine dell'ultimo anno di iscrizione al nido nel rispetto di quanto specificato all'art. 7 comma 8 del presente Regolamento.
09. La frequenza in continuità negli anni successivi a quello d'iscrizione nonché la permanenza dei requisiti devono essere confermati per iscritto entro il 31 gennaio di ogni anno, entro i termini di approvazione della graduatoria per l'anno successivo, con le modalità indicate dal Comune.
10. Nel caso in cui l'inserimento, per giustificato motivo, non possa avvenire nella data stabilita verrà concordato con la famiglia un posticipo per un periodo non superiore a 30 giorni. La retta decorrerà comunque dalla prima data prevista e il mancato rispetto anche della seconda data comporterà la decadenza del richiedente dall'ammissione al nido d'infanzia.
11. Le istanze che non saranno soddisfatte per insufficienza di posti disponibili verranno collocate in lista d'attesa. Le istanze che perverranno successivamente alla scadenza dei termini per la collocazione in graduatoria, qualora presentino uno dei requisiti dal pt. a) al pt d) del precedente comma 6) avranno la precedenza rispetto alle domande collocate in lista d'attesa.
12. La mancata accettazione del posto offerto entro i termini indicati dal Comune comporta la decadenza dall'iscrizione e l'assegnazione del posto all'utente successivo in graduatoria.

ART. 6 – RETTE E MODALITA' DI FREQUENZA

01. Le rette vengono stabilite annualmente dal Comitato di Coordinamento intercomunale, come previsto dalla convenzione tra i Comuni per la gestione associata dei Nidi d'infanzia, ed approvate dalla Giunta del Comune di Gradisca d'Isonzo, Ente Gestore del Servizio.
02. I genitori sono tenuti a concorrere alla spesa per il servizio con una retta di frequenza rapportata alla loro capacità economica (determinata in base al loro Indicatore di Situazione Economica Equivalente) ed alla tipologia di permanenza (part time, full time o over time). In caso di trasferimento della residenza del bambino in un Comune non convenzionato, verrà applicata una retta differenziata con decorrenza dal mese successivo al trasferimento.
03. È possibile usufruire della conservazione del posto per motivi personali/familiari per un mese soltanto nell'arco dell'anno scolastico, previa richiesta scritta con un preavviso di almeno 30 gg.
04. L'assenza del bambino dal Nido d'infanzia per motivi personali/familiari dovrà essere giustificata dai genitori in forma scritta. Nel caso in cui l'assenza non giustificata si protragga per più di 15 giorni lavorativi consecutivi l'ufficio comunale competente dichiarerà la decadenza dell'utente dall'ammissione al nido d'infanzia e scorrerà la graduatoria per l'inserimento di un altro bambino.
05. L'allontanamento dal Nido ed il relativo rientro sono regolamentati dalle "Norme Sanitarie" emanate dall'Azienda Sanitaria e s.m.i. nonché di ulteriori disposizioni successivamente emanate, disponibili sul sito www.nidi-intercomunali.it.

I genitori sono tenuti ad osservare le disposizioni normative sanitarie per quanto riguarda la sospensione temporanea della frequenza e la riammissione al nido d'infanzia del minore in caso di malattie di quest'ultimo. Il personale educativo potrà richiedere l'allontanamento del minore o rifiutarne la riammissione qualora si verificano le condizioni specificate nelle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7 – CALENDARIO E ORARIO

01. I Nidi d'infanzia funzionano dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.30. Tale orario potrà essere modificato di anno in anno in base alle esigenze organizzative e dell'utenza.
02. L'ingresso dei bambini – dopo il periodo di inserimento – è previsto dalle ore 07.30 alle ore 09.00, la prima uscita è prevista alle ore 13.00 - 13.30 e la seconda alle ore 16.00 – 16.30. Solo i bambini con entrambi i genitori aventi particolari esigenze lavorative potranno

usufruire dei Nidi d'infanzia fino alle ore 17.30, previa conferma a inizio anno scolastico mediante compilazione di autocertificazione attestante il possesso del requisito.

03. Nel primo anno di inserimento del bambino è previsto un "Periodo di ambientamento", ad orario ridotto, con la presenza di uno dei genitori. Tale periodo viene programmato in tempi e con modalità stabiliti dal coordinatore dei Nidi d'infanzia in accordo con le famiglie.
04. Alla riapertura del servizio – dopo la pausa estiva – è previsto per la prima settimana un orario ridotto di frequenza (07.30 – 12.30) pranzo incluso per permettere il graduale reinserimento dei bambini già frequentanti e la compresenza degli educatori per effettuare al meglio i nuovi ambientamenti, che dovranno essere effettuati prioritariamente in settembre e, solo in caso di disponibilità ulteriore di posti, anche in corso d'anno.
05. Verrà fissato un periodo di chiusura continuativa per un periodo minimo di 15 giorni consecutivi nel periodo estivo (indicativamente in agosto). Tale periodo potrà essere modificato di anno in anno in base alle esigenze organizzative e dell'utenza.
06. È prevista inoltre la chiusura per le festività natalizie dal 24 di dicembre al 6 di gennaio compresi e pasquali (da venerdì a martedì compresi). Possono essere inoltre previste chiusure infrasettimanali in concomitanza con festività, previa votazione del Comitato di Gestione.
07. Per ragioni organizzative il passaggio durante l'anno del bambino ad una fascia oraria di frequenza diversa da quella prevista sarà consentito tre volte solo per gravi e giustificati motivi.
08. La frequenza del nido è obbligatoria fino al mese di luglio, fatto salvi ritiri per fondati e documentati gravi motivi (es. perdita del lavoro, motivi di salute ecc.). In caso contrario verrà trattenuta la cauzione di cui all'art. 5 comma 8. Tale cauzione verrà trattenuta anche nel caso di insolvenza dei pagamenti.
09. La prosecuzione del servizio nella prima quindicina di agosto avverrà in caso di interesse da parte di un numero di aderenti considerato sufficiente da parte del Comitato di Coordinamento e dovrà essere espresso entro i termini comunicati dal Comune di Gradisca d'Isonzo. L'adesione da parte delle famiglie è facoltativa e diventa vincolante nel momento della manifestazione di interesse.

ART. 8 – PERSONALE

01. I Nidi d'infanzia sono dotati di personale educativo qualificato, di personale di appoggio addetto ai servizi generali e di un cuoco/a. Gli educatori degli Asili nido devono possedere i titoli previsti dalla L.R. n. 20/05 e dal relativo Regolamento di attuazione.
02. Presso il Comune di Gradisca d'Isonzo, Ente gestore, il Responsabile garantisce l'osservanza

degli standard qualitativi, tiene i rapporti con le ditte appaltatrici per la corretta applicazione dei capitolati, cura i rapporti con la Regione per tutto ciò che attiene le normative, i finanziamenti e la formazione.

ART. 9 RAPPORTO NUMERICO PERSONALE/BAMBINI

01. Il personale educativo deve assicurare il funzionamento del servizio e garantire il rapporto numerico previsto dal Regolamento regionale di esecuzione della Legge Regionale 18 agosto 2005 n. 20 avente per oggetto: “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” approvato con D.P.Reg. 230/Pres del 4 ottobre 2011.
02. Nel Nido d’infanzia durante l’apertura del servizio all’utenza è presente almeno un addetto ai servizi generali, escluso il cuoco.
03. In caso di assenza del personale per una qualsiasi causa, che alteri il rapporto bambini-educatore, viene garantita la sostituzione immediata del personale assente;

ART. 10 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. Al fine di una gestione qualificante del servizio è previsto l’organismo di partecipazione denominato COMITATO DI GESTIONE che si articola in Assemblea dei Genitori ed Assemblea del Personale.

ART. 11 – COMITATO DI GESTIONE

01. Il Comitato di gestione è composto come di seguito indicato:
 - Quattro membri eletti dalle rispettive Giunte Comunali di ciascun Comune convenzionato;
 - Quattro rappresentanti delle famiglie utenti eletti dall’assemblea dei genitori, due per ogni nido;
 - Un rappresentante del personale educativo ed uno del personale di appoggio eletti dall’assemblea del personale provenienti uno da una struttura ed uno dall’altra.

Il coordinatore ed il responsabile dei Nidi d’infanzia partecipano alle riunioni senza diritto di voto quale organo consultivo.

Il Comitato di gestione può avvalersi di personale tecnico specifico ogni qualvolta l’argomento da trattare lo necessiti.

02. Il Comitato di gestione rimane in carica due anni e comunque fino alla nomina del successivo. Anche i singoli componenti, in caso di decadenza, rimangono in carica fino alla nomina dei

successivi.

03. Il comitato di gestione elegge al suo interno il Presidente.
04. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei componenti.
05. Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno su iniziativa del Presidente e ogniqualvolta lo richieda un terzo dei componenti ovvero il Coordinatore Pedagogico del Nido d'Infanzia.
06. I componenti del Comitato di Gestione decadono dall'incarico nei seguenti casi:
 - i genitori, per cessazione della fruizione del servizio;
 - il Coordinatore Pedagogico, gli educatori e il personale ausiliario, per cessazione del servizio presso il singolo Nido d'Infanzia;
 - tutti i componenti per assenza, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive. La decadenza viene dichiarata dal Comitato di Gestione nella prima riunione utile.

ART. 12 – MODALITA' OPERATIVE DEL COMITATO DI GESTIONE
--

01. Ogni due anni scolastici il Comitato viene ricostituito mediante elezione dei rappresentanti del personale e dei genitori nell'assemblea di inizio anno scolastico e mediante elezione dei rappresentanti dei Comuni con deliberazione di ciascuna Giunta Comunale ed individuazione di eventuali uditori scelti all'interno del Comitato di Coordinamento dei 4 Comuni associati.
02. La sostituzione di un componente dimissionario o assente per tre volte di seguito avviene con le stesse modalità di cui al punto precedente.
03. Nella prima riunione viene nominato un Presidente e un segretario verbalizzante (oppure viene stabilita una rotazione predeterminata del segretario verbalizzante).
04. La convocazione del Comitato spetta al Presidente. Anche un solo componente può chiedere al Presidente la convocazione del Comitato. La convocazione avviene di norma a mezzo posta elettronica o in via eccezionale per posta ordinaria.
05. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto. Il voto viene espresso per alzata di mano o in forma segreta se riguarda una persona.
06. Il verbale, redatto entro 8 giorni, viene trasmesso di norma per posta elettronica o in via eccezionale per posta ordinaria. Trascorsi 8 giorni dall'invio del verbale, in assenza di contro deduzioni, si considera definitivo. Il verbale del Comitato di gestione viene affisso nella bacheca dei Nidi a disposizione di tutti i genitori.
07. Le richieste del Comitato che riguardino assunzioni di spesa, modifiche alle tariffe o al Regolamento vengono portate all'attenzione del Comitato di Coordinamento dei 4 Comuni associati da parte dell'Ente gestore entro 30 giorni. Il responso del Comitato di Coordinamento viene portato a conoscenza del Comitato di gestione mediante posta elettronica o eccezionalmente a mezzo posta ordinaria.

ART. 13 – COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

01. Il Comitato di gestione formula proposte all'ente gestore su ogni aspetto gestionale ed amministrativo dei Nidi d'infanzia.
02. Spetta in particolare al Comitato:
 - a) esprimere pareri sul bilancio di previsione e sul programma annuale di gestione relativi a ciascun Nido d'infanzia;
 - b) promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione dei Nidi d'infanzia;
 - c) collaborare alla definizione degli indirizzi pedagogici ed organizzativi del servizio;
 - d) di presentare dl Comune proposte e suggerimenti per il funzionamento del servizio, esprimendo in particolare pareri sull'orario giornaliero del servizio e sul calendario annuale;
 - e) formulare alla Regione, tramite il Comune, proposte per l'aggiornamento e la formazione permanente degli operatori, sentita l'Assemblea del personale.

ART. 14 – NORME COMPORTAMENTALI

01. Il bambino allontanato per febbre non può rientrare nelle successive 24 ore.
02. In caso di tre ritardi di almeno 10 minuti all'ingresso o all'uscita verrà inviata una lettera di richiamo da parte del Comune Ente gestore con l'invito all'osservanza degli orari.
03. I bambini possono essere accompagnati e ripresi oltre che dai genitori, familiari, parenti e amici autorizzati da entrambi i genitori mediante autocertificazione corredata da copia della carta d'identità del delegante e del delegato.